

CLXª TORNATA

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 5628
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Ordinamento del Corpo veterinario militare » (1351)	5630
« Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie » (1354)	5631
« Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare » (1357)	5631
« Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (1358)	5632
« Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) » (1381)	5637
« Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi » (1382)	5637
« Istituzione del servizio dei pacchetti postali » (1386)	5637
« Norme di pensione per l'amministrazione della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 » (1387)	5638
« Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (1396)	5638

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80 ter dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti » (1298)	5641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società " Florio ", " S. Marco " e " Eolia " per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società » (1307)	5642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta " D. Tripovich " sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1309)	5642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario » (1320)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo » (1339)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 » (1342)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile » (1361)	5649
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione » (1368)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 » (1376)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese » (1379)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali » (1393)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao » (1394)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione » (1399)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco » (1411)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 » (1412)	5652
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe » (1424)	5652
(Discussione):	
« Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani » (1380)	5632
SUPINO, <i>relatore</i>	5632
SANDRINI	5634
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	5636
« Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione » (1413)	5639
SANDRINI	5639
D'AMELIO, <i>relatore</i>	5641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione » (1348)	5646
GIAMPIETRO	5646

(Presentazione)	5629, 5636
Relazioni:	
(Presentazione)	5629, 5653
Ringraziamenti	5028
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5643, 5654

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini per giorni 8; Badaloni per giorni 15; Cornaggia per giorni 5; Dallolio Alfredo per giorni 7; Pecori-Giraldi per giorni 3; Prampolini per giorni 3; Scalori per giorni 2; Sechi per giorni 5; Suardo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Montanari ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Bari, 10 dicembre 1932.

« Eccellenza,

« Ricevo la copia del resoconto contenente la commemorazione del mio povero marito, da Lei fatta al Senato.

« Permetta, Eccellenza, che Le esprima la mia gratitudine per aver ricordato il mio caro perduto con parole così belle che mi commossero vivamente.

« Ossequi.

« GIUSEPPINA MONTANAFI FECIA DI COSSATO ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

LIBERTINI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Capo del Governo Primo Ministro, Ministro degli affari esteri:

Esecuzione dell'accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). — (*Iniziato in Senato*).

Dal Capo del Governo Primo Ministro, Ministro delle Corporazioni:

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468).

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472).

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473).

RELAZIONI

Dagli Uffici centrali

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). — (*Iniziato in Senato*). — (*Rel. Berio*).

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395). — (*Rel. Berio*).

Costituzione dell'Ente autonomo per la

Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454). — (*Rel. Simonetta*).

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384). — (*Rel. Alberto Dallo*).

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398). — (*Rel. Cattalani*).

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416). — (*Rel. Cattaneo*).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1438). — (*Rel. Tito Poggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406). — (*Rel. Raimondi*).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese (1447). — (*Rel. Lucioli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione (1445). — (*Rel. Lucioli*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455);

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456);

Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (1457);

Raffermes dei carabinieri Reali (1458);

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459). - (*Iniziato in Senato*);

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460);

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461);

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467);

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali (1468);

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). - (*Iniziato in Senato*);

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470);

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471);

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472);

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473).

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del Corpo veterinario militare » (N. 1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento del Corpo veterinario militare ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1351.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è sostituito dal seguente:

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito, modificato con Regio decreto-legge dell'8 novembre 1928, n. 2532, e con Regio decreto-legge del 23 aprile 1931, n. 539, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui uno capo del corpo)	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori	24
Capitani	70
Subalterni	60

TOTALE 171

(Approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie » (N. 1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1936 le facilitazioni fiscali accordate con legge 26 maggio 1930, n. 801, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare » (N. 1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato n. 1357.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente « Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare » è modificato come segue:

« Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) Specialisti tecnici (Gruppo A);

b) Capitecnici chimici (Gruppo B) ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 del citato Regio decreto-legge è modificato come segue:

« L'organico degli specialisti tecnici è il seguente:

Grado 6° chimici e fisici capi . . .	N. 2
» 7° » » superiori »	5
» 8° » » »	7
» 9° » » aggiunti »	10

N. 24 (a)

(a) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 5 del citato Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« I posti di fisici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di laurea in fisica ».
(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione « personale dei chimici » è sostituita la seguente: « personale tecnico per il servizio chimico militare ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (N. 1358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Alla tabella A (1ª zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » sono introdotte le seguenti modificazioni:

Comando del corpo d'Armata di Alessandria - Provincia di Cuneo

all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « *Entraque* » « *Valdieri* »

Comando del corpo d'Armata di Udine - Provincia di Bolzano

all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « *Rasùn Valdaora* »

Detti comuni devono essere depennati dagli elenchi delle provincie annessi alla tabella B della legge medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fumani » (N. 1380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fumani ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato n. 1380.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, i motivi per i quali l'Ufficio centrale, non solo si propone di dare voto favorevole al presente disegno di legge, ma ad esso plaude, sono scritti nella relazione, nè giova ripeterli.

Ho chiesto tuttavia la parola perchè l'Ufficio ha creduto doveroso richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sopra alcune altre modificazioni che ritiene necessario sieno arretrate alla legge 25 marzo 1926 sulle professioni di avvocato e procuratore.

Sono due, in particolar modo, quei punti, la riforma dei quali è invocata non solo dagli interessati, ma anche da voci autorevoli, manifestate pure in reputati periodici tecnici e politici.

Il primo punto riguarda il periodo di cinque anni di pratica, richiesti per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati, dopo aver superato il relativo esame.

Come è noto la legge 8 gennaio 1874, vigente al tempo della pubblicazione di quella ora in

vigore, disponeva che per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati, presso i Tribunali e le Corti d'appello, occorressero due anni di pratica, e cinque anni per l'iscrizione nell'Albo della Corte suprema. Invece la legge 25 marzo 1926 eleva a cinque anni il tempo per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati presso le Corti ed i Tribunali, ed a dieci quello per l'iscrizione nell'Albo della Corte suprema. Queste innovazioni non appaiono giustificate, tanto più che, data la facilità delle comunicazioni, le procedure più semplici, ed in genere il ritmo più accelerato della vita, la tendenza è quella della abbreviazione dei termini. Pende anzi, come vi è noto, dinanzi al Senato un progetto di legge tendente a ridurre da trenta a quindici anni la prescrizione civile. Il termine di cinque anni per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati appare soverchio anche dal seguente punto di vista. Infatti i giovani entrano di regola nelle Università a diciotto anni, e ne escono laureati a ventidue; or bene a venticinque anni sono eleggibili alla deputazione politica, ma non possono essere iscritti nell'Albo degli avvocati, perchè non possono ancora avere compiuto i cinque anni di pratica. Così possono essere legislatori, ma non avvocati, con quanto danno ai loro interessi è agevole scorgere. È dunque opportuno che i termini suddetti, se pure non si vogliono riportare a quanto erano per l'innanzi, sieno almeno resi più brevi.

L'altro punto, anche più importante, sul quale l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del ministro riguarda la procura legale. L'esercizio di questa procura era considerato, dalla citata legge del 1874, come qualche cosa di essenzialmente pratico, che non richiedeva una vera e propria preparazione scientifica. Per l'iscrizione nell'Albo si richiedevano due anni di studi universitari e due anni di pratica. Questo sistema era pur quello delle leggi anteriori; per esempio in Toscana gli studi di procuratore legale si facevano presso i Licei ed erano designati col nome di *giurisprudenza minore*. Tale sistema era evidentemente errato, perchè anche l'esercizio della procura legale richiede completa cognizione delle materie giuridiche, gravi essendo le responsabilità che trae seco, ed i danni che dall'opera del procuratore, non bene esercitata, possono derivare a coloro i quali si valgono dell'opera

stessa. Opportunamente adunque successive leggi richiesero, anche per l'esercizio della procura, la laurea in giurisprudenza; disposero però che i due anni di pratica si potessero fare durante gli ultimi due anni di studi universitari. Era già un passo notevole verso la dignità della professione di procuratore; un passo ulteriore lo fece la vigente legge del 1926, la quale dispose che i due anni di pratica dovessero seguire la laurea. Non era logico infatti che la pratica si potesse fare contemporaneamente agli studi universitari, cioè prima di possedere le cognizioni giuridiche che essa suppone. Senza dire che la pratica contemporanea agli studi universitari distraeva i giovani dall'attendere agli studi stessi. Con ciò non intendiamo dire che l'insegnamento universitario debba essere esclusivamente scientifico, prescindere cioè da ogni concetto pratico. Ammaestrano in proposito le Università medioevali italiane, le quali agli studi teorici univano le *Disputationes*.

Sotto questo aspetto la vigente legge del 1926 è degna di encomio, e lo è pure per avere reso più serio l'esame per l'iscrizione nell'Albo, esame che ormai era ridotto ad una semplice formalità.

All'incontro l'Ufficio centrale non la ritiene ugualmente degna di elogio, in quanto ha chiuso l'Albo dei procuratori legali, ne ha cioè limitato il numero, e per di più ha soverchiamente limitato le attribuzioni di coloro che vi sono iscritti, e pure quelle dei praticanti legali.

L'Albo chiuso rende assai difficile alla grande maggioranza dei laureati di esservi iscritti, e quindi di esercitare la professione. Vediamo infatti: nell'ultimo triennio i laureati in giurisprudenza furono annualmente in tutto il Regno circa 2300; tre quarti di questi, cioè 1725, è da ritenere intendano dedicarsi alla professione forense. La quale nella pratica, quand'anche i giovani intendano esercitare l'Avvocatura, si inizia per lo più colla iscrizione nell'Albo dei procuratori, sia perchè, i giovani non vogliono rimanere inoperosi durante il quinquennio, sia perchè, in qualche caso, condizioni di famiglia impongono loro di cercare un modesto e progressivo guadagno. Ora di fronte a 1725 laureati annui, i posti di procuratore nel triennio 1930-32 furono 486 (114

nel 1930, 131 nel 1931, e 241 nel 1932), in media annualmente 162, vale a dire in numero dieci volte minore dei laureati medesimi, onde la grande difficoltà di potere essere iscritti nell'Albo e quindi di esercitare la procura. Ciò reca alla maggior parte dei giovani danno gravissimo, costringendoli a cercare altra via, con quanta difficoltà è facile comprendere, ove si pensi agli studi fatti ed agli anni ai medesimi dedicati.

Come si giustifica adunque il sistema dell'Albo chiuso? Fu detto in primo luogo che il numero degli esercenti le professioni forensi è eccessivo, e che occorre limitarlo per non creare degli spostati. Giova però osservare che se il numero degli esercenti è eccessivo lo si deve in parte alla facilità colla quale si concedono le lauree (i rimandati all'esame sono in media due o tre per cento), e più ancora alla facilità colla quale si approvavano fino ad ora i candidati all'esame di Stato, divenuto ormai, come dicemmo, una semplice formalità. Reso ormai serio, come bene ha fatto la legge vigente, l'esame di Stato, il numero degli esercenti le professioni forensi dovrà naturalmente diminuire.

Fu detto anche, che nel pubblico interesse lo Stato deve assicurarsi della idoneità di coloro che esercitano le professioni forensi. Si può osservare prima di tutto che, per la professione di avvocato, l'Albo è aperto, non chiuso, come per quella di procuratore, senza che vi sia alcun motivo di questa differenza; in secondo luogo che di tale idoneità sono bastevoli a dare prova la laurea in giurisprudenza, i due anni di pratica (che effettivamente sono quasi tre) e l'aver superato un rigoroso esame. Del resto guardiamo ciò che avviene in altre professioni, per esempio per quella di medico, per l'esercizio della quale la responsabilità dello Stato è anche maggiore, perchè al medico è affidata la vita dei cittadini. Il laureato in medicina, appena conseguita la laurea, può presentarsi all'esame di Stato, e dopo aver superato l'esame stesso, esercitare senz'altro la professione. Ond'è che quello che avviene per il laureato in medicina, e potrebbe aggiungersi anche per i laureati in altri rami, deve pure avvenire per i laureati in giurisprudenza. Non creiamo ostacoli ai giovani, dei quali l'idoneità è stata riconosciuta, oltrechè

nell'esame di laurea, in un rigoroso esame di Stato. Procuriamo di spianare loro la via nell'esercizio della nobile professione forense. Valorizzare le giovani energie, è principio fondamentale del Regime fascista, e non v'ha ragione perchè quel principio non debba qui pure essere seguito. È dunque opportuno che l'Albo sia aperto anche per i procuratori, e così pure, ma non è qui il caso di fermarsi in proposito, che maggiori facoltà sieno accordate a coloro che vi si sono iscritti.

L'Ufficio centrale, unanime, nutre fiducia che il ministro di grazia e giustizia vorrà prendere in considerazione i voti ora espressi.

Intanto attende dal ministro stesso una parola che valga anche a rassicurare tanti giovani laureati, ansiosi da molto tempo sul loro avvenire.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Mentre mi associo alle giuste parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, sento il dovere di dire qualche cosa ancora in appoggio al duplice voto dello stesso Ufficio centrale: in primo luogo affinché sia diminuito il periodo di pratica per gli avvocati, e in secondo luogo perchè sia abolita la cosiddetta limitazione dell'Albo chiuso dei procuratori.

Onorevoli colleghi, voi tutti sapete, che nella pratica, avvocati e procuratori si confondono; è il difensore che promuove le cause, lo governa e le porta a fine.

La duplicità della professione di avvocato e di procuratore è un reliquato di tempi andati che dovrebbe una buona volta sparire dal nostro ordinamento professionale: non c'è affatto bisogno, per trattare un affare giudiziario, di due persone da una parte e due persone dall'altra che hanno uniformità di attività professionale, uguaglianza di facoltà e presso a poco lo stesso compito.

Moltissimi di noi sono iscritti nell'uno e nell'altro Albo ed accomunano tutte e due le funzioni; ma nessuno di noi ha mai pensato di dover dividere le due responsabilità o le due attività. Verrà dunque un giorno in cui questa auspicata riforma dovrà essere realizzata: anche per uniformarci a quella che è la legislazione universale in materia di esercizio della professione di avvocato, noi soli essendo

restati in Italia ad avere questa duplicità di professione. Il che porta di necessità che quattro onorari debbono gravare sopra una unica causa, cosa assolutamente eccessiva.

La limitazione dell'Albo dei procuratori, onorevole ministro di grazia e giustizia, non fu chiesta dai clienti; sibbene dagli avvocati, da noi, dalla nostra classe, per un concetto che allora aveva in sè dell'egoismo, la tutela cioè dei nostri interessi di classe, contro la concorrenza professionale che sembrava minacciare le aule della giustizia. Fatto l'esperimento, non possiamo dire che, dall'esperimento dell'Albo chiuso, sia stata tratta qualche utilità concreta. Quanto ai clienti, non se ne parla: sono quelli di prima; cercano l'avvocato che loro aggrada come prima, quello in cui possono aver fiducia ed a questo affidano la causa. Circa gli avvocati attualmente esercenti, soffrono forse più che non si giovano della limitazione del numero, perchè è diminuita la possibilità di avere negli studi dei giovani praticanti che collaborino in titolo, e quindi efficacemente, nell'esercizio professionale. Ma chi è danneggiatissimo, onorevole ministro, è il complesso delle famiglie italiane, le quali mandano con sacrifici non pochi, dispendi e sofferenze morali, i loro figli alle Università iscrivendoli alla facoltà di giurisprudenza e poi... quale utilità possono sperare dalla laurea, dal momento che non si può sboccare in quella che per antonomasia si chiama professione libera? Libera di che, se manca la possibilità di accesso all'esercizio della professione? Pensi S. E. il ministro guardasigilli che in Roma, che è la capitale, due anni fa l'Albo chiuso significò tre posti di procuratore messi a concorso sopra centinaia di aspiranti. Furono effettivamente eletti tre giovani distinti, pratici di studi professionali, che faranno onore alla classe e che (glielo auguro di cuore) avranno successo nell'esercizio della loro professione. Ma Ella, Eccellenza, che ha già incominciato a porre mano a riforme utili, cioè l'allargamento del numero degli amministratori giudiziari che sembravano anch'essi diventati una casta chiusa a beneficio di pochi privilegiati, vorrà, ne son certo, porre mano anche a questa riforma. Si faccia largo ai giovani che sono auspicati anche dal nostro grande Duce per tutte le attività nazionali! Quando abbiano superato, e con profitto, la

laurea universitaria, abbiano fatto due anni di pratica, sia loro concesso l'adito alla professione legale che praticamente incomincia dalla procura, lasciando ai clienti di fare quella cernita, che è nella necessità delle cose, per l'affidamento degli affari litigiosi.

Relativamente poi agli anni di pratica per poter divenire avvocato, pensate, onorevoli colleghi, che quando un giovane, dopo quattro anni di studi, ha ottenuto la sua laurea in legge, deve, per diventare avvocato, in base alla disposizione della legge attuale, fare altri cinque anni di pratica, e quindi presentarsi poi ad esami che sono molto seri e difficili.

E S. E. il ministro guardasigilli sa, perchè ha avuto la bontà di nominarmi membro della Commissione per gli esami, che quest'anno, su poco più di 100 candidati presentatisi all'esame, ne sono stati bocciati più di 40. Perchè, ripeto, si tratta di esami severissimi. Ci sono delle materie, nell'affrontare le quali, noi stessi esaminatori sentiamo l'insufficienza della nostra cultura, perchè non si ha più quella freschezza di studi che si aveva uscendo dalla Università. Io ho sentito, per esempio, il mio collega prof. De Ruggero, parlare delle *actiones adiecticiae qualitatis*... (*si ride*) delle quali avevo perduto il ricordo scolastico. Immaginatevi come si trovasse il povero candidato!

Ma non basta: quando il giovane candidato ha superato quest'esame, e si è iscritto nell'Albo degli avvocati, deve fare altri dieci anni di attività professionale per potersi iscrivere in Cassazione. Abbiamo così che un giovane, che si laurea a 25 anni, con cinque anni della prima pratica raggiunge i 30 anni di età, e con i dieci necessari per l'iscrizione in Cassazione, arriva ai 40 anni di età. Ora a 40 anni di età un uomo è sciupato... (*visissima ilarità, interruzioni*).

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole Sandrini, e non raccolga interruzioni.

SANDRINI. L'ho detta forse grossa, ma sarò scusato, se aggiungo che mi riferivo all'ambito della professione avvocatessa... Quando siamo arrivati ai 40 anni di età, mentre non abbiamo ancora varcato le soglie della Cassazione, ci sentiamo già sospinti dall'ondata dei giovani che anelano a prendere il

nostro posto. E un avvocato a 40 di età non è più quello di 30 (*Interruzioni*).

Comunque chiedo venia dell'ilarità provocata, e mi limito a raccomandare a S. E. il ministro della giustizia di voler studiare anche l'argomento della durata della pratica professionale, adattandone le disposizioni ai tempi nuovi.

Oggi si marca il passo con un ritmo più celere: fate quindi che anche la professione di avvocato, che è all'avanguardia delle altre professioni...

Voci. Eh, eh!... (*Interruzioni*).

SANDRINI... possa marciare con lo stesso ritmo, per il migliore avvenire del nostro Paese. (*Applausi*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato e in particolar modo il senatore Supino per le nobili parole con le quali ha voluto porre in rilievo l'indole del provvedimento che è stato sottoposto ai vostri suffragi. Ma nella relazione dell'Ufficio centrale, come nel discorso del senatore Supino e nell'altro del senatore Sandrini, sono anche state rivolte delle richieste al ministro di grazia e giustizia nel senso che opportune future riforme della legge professionale abbiano a tener conto soprattutto della necessità di facilitare la carriera professionale ai giovani.

Ora io non voglio, nè posso entrare qui in particolari; ma non vorrei che mi si facesse il torto di ritenere che io abbia dimenticato quei giovani coi quali ho passato si può dire sino a pochi mesi fa ogni ora della mia vita e dei quali ho condiviso le ansie, le aspirazioni, le speranze e le necessità. (*Benissimo*).

Quindi può il Senato tranquillamente attendere la riforma della legge professionale che sarà certo conforme nel suo indirizzo generale ai desideri del Senato; ne dà affidamento già il provvedimento attuato; darà ancora maggiore affidamento il sapere che i 241 posti di procuratore messi a concorso l'anno scorso sono saliti in quest'anno a 904, e soprattutto deve dare affidamento al Senato quello che è l'indirizzo generale della politica del Regime che vuole la preparazione, la formazione e

l'ascensione dei giovani che devono continuare, via via nei decenni, l'opera della nostra Rivoluzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I laureati in giurisprudenza ex combattenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nell'albo dei procuratori, possono ottenere l'iscrizione senza esame nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio della professione di procuratore.

Per gli effetti della presente legge e delle altre norme vigenti sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore sono equiparati agli ex-combattenti coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 31 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiamane.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme da osservarsi per provare il possesso dei requisiti stabiliti nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro delle corporazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470).

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471).

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo, Ministro delle corporazioni, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) » (N. 1381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1381.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Isella, col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa alla presente legge, è staccata dal comune di Valduggia in provincia di Vercelli e aggregata al comune di Grignasco in provincia di Novara.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti

a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi » (N. 1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex-Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto 28 dicembre 1931-X, stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di La Spezia, concernente cessione in proprietà a titolo gratuito, dallo Stato alla Fabbriceria Parrocchiale di San Giovanni Battista in La Spezia, del complesso immobiliare costituente l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, al fine di trasferirvi la sede della suindicata parrocchia coll'obbligo di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali dell'ex Convento per gli Uffici della Diocesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione del servizio dei pacchetti postali » (N. 1386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione del servizio dei pacchetti postali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1.000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di lire 1,20 ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.

Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorietà della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto è punita con un'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di L. 20.

L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.

I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 » (N. 1387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 ».

Prego il senatore segretario Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Ai servizi resi dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919, per incarico e per conto del Governo italiano, dall'amministratore della Concessione italiana di Tientsin, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed agli articoli 22 e 23 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Regio decreto 1° settembre 1895, n. 603.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (N. 1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria approvate col Regio decreto-legge 3 aprile 1930, numero 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.

È invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con osatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in muratura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di 1ª e 2ª categoria.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.

Dalla entrata in vigore della presente legge, allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostitu-

zione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione » (N. 1413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, modificato con l'articolo 7 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1º aprile 1933, alla somma di lire 600 se la sentenza impugnata sia di Corte di appello, di lire 300 se la sentenza sia di tribunale, e di lire 150 se la sentenza sia di pretore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Non so se il Senato mi vorrà perdonare l'audacia di prendere la parola due volte nella stessa seduta. La materia giudiziaria, come potete comprendere, è quella che è più affine alla mia vita e che più mi attrae: quindi toccando questo disegno di legge l'argomento professionale (non parlo *Cicero pro domo mea*, ma nell'interesse generale della giustizia) mi permetterò di dire qualche parola.

Il presente progetto di legge aumenta, ossia raddoppia la somma dei depositi per ricorrere

in Corte di cassazione. È un aggravio di carattere fiscale-professionale, più che di carattere generale; perchè purtroppo più si aumentano le spese cosiddette vive della giustizia, e più diminuiscono i margini per gli onorari dei professionisti. Fatalmente succede questo, come è successo per l'attuale amnistia, che sembra sia stata una manna per i delinquenti e un disastro per gli avvocati. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Sandrini, stia all'argomento in discussione.

SANDRINI. Per stare all'argomento in discussione, ho fatto i conti di quanto potrebbe dare all'Erario questo progetto di legge, quando sarà attuato. Da una statistica che riguarda gli anni 1930, 1931, 1932, si può rilevare che i ricorsi in Cassazione nel 1930 sono stati 3241, presso a poco quanti nel 1931 e nel 1932. Di essi 2.087 sono stati rigettati con la confisca del deposito; mentre invece 1.134 sono stati accolti con la restituzione del deposito. La proporzione fra i depositi respinti e quelli accettati è pertanto da uno a tre, « grosso modo ». Si dice che nel calcolo dei ricorsi rigettati, rispetto a quelli accolti, il raddoppio dell'importo dei depositi porterebbe ad una cifra di circa 700 mila lire di maggior entrata per l'Erario e che l'aumento di tale spesa potrebbe avere per effetto di diminuire i ricorsi in Cassazione; e mi riferisco ai ricorsi in materia civile, perchè in materia penale non sono condizionati al deposito.

Ora c'è da osservare, in primo luogo, che 4.000 ricorsi all'anno (dopo che provvidenzialmente dal Regime sono state unificate le Cassazioni ed abbiamo la Cassazione unica a Roma che è onore e gloria della magistratura italiana) 4.000 ricorsi all'anno non sono eccessivi; non è un numero esagerato rispetto all'entità numerica delle liti civili. Il concetto della remora quindi cade, perchè il numero dei ricorsi in Cassazione non è sproporzionato. In quanto al maggior importo dei depositi confiscati, ritengo esagerata la cifra di 700 mila lire, che forse sarebbe approssimativamente esatta, qualora tutti i ricorsi fossero contro sentenze di Corte d'appello; in tal caso l'aumento di trecento lire, moltiplicato per il numero dei ricorsi rigettati, potrebbe forse dare un aumento di introito di 700 mila lire. Senonchè i ricorsi non si fanno soltanto contro le sentenze delle

Corti d'appello, ma anche contro le sentenze dei Tribunali e delle Preture: sicchè graduando in senso inferiore l'aumento del deposito, lo sperato introito di 700 mila lire si ridurrà sì e no a 300 mila lire.

Di fronte all'esiguità di queste cifre, sarebbe da domandarsi se non era possibile di escogitare un'altra fonte d'introito nello stesso ambito dei ricorsi in Cassazione, senza aggravare in genere le spese di giustizia dinanzi al Supremo Collegio.

Ora la pratica professionale ci permette di constatare, che per la parte ammessa al gratuito patrocinio non c'è deposito; per gli operai infortunati sul lavoro non c'è deposito; ma di questa esenzione fruiscono anche i datori di lavoro, gli stabilimenti industriali che ricorrono in Cassazione contro le sentenze che li condannano a pagare l'indennità agli operai.

E perchè questo ?

Sarebbe una sorgente abbastanza rilevante d'introito per lo Stato, qualora coloro che litigano contro gli operai fossero costretti a servirsi, prima, della carta bollata e in secondo luogo ad effettuare il deposito in Cassazione; mentre invece oggi hanno la carta gratuita e il deposito franco. Mi si dirà che c'è il concetto dell'uguaglianza di trattamento, che deve dominare nel caso degli infortuni: non c'è carta bollata per l'operaio, non vi sia nemmeno per la ditta, per lo stabilimento industriale; gli operai non fanno il deposito in Cassazione, non lo faccia nemmeno l'industriale. Ma si dimentica, che nel gratuito patrocinio questa uguaglianza non c'è: il povero non paga la giustizia, come è doveroso e socialmente necessario; ma il ricco la deve pagare.

E così nei conflitti del lavoro, in cui l'operaio è purtroppo sempre povero, ed è quindi santamente giusto che non debba spendere; ma il ricco, che lotta contro l'operaio per negargli quanto gli spetta, non deve fruire del beneficio del povero.

E allora questo ritocco dei depositi per Cassazione si sarebbe dovuto lasciare da parte.

Non ho fatto queste osservazioni, nè per censurare nè per criticare: il mio dovere lo conosco; ma vorrei che sia tenuto sempre presente, che l'amministrazione della giustizia costa troppo e quindi non è facile, specialmente per la povera gente, accedere ad essa. Quindi

se in un momento, che auguro prossimo, si potrà pensare alla riforma delle tasse sulla giustizia, si pensi a renderla meno gravosa; ad ogni modo si alleggeriscano le tasse per chi non può pagarle, facendole pagare a chi può. Non ho altro da dire.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Debbo dare un breve chiarimento a proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Sandrini.

Lo scopo principale del presente disegno di legge non è quello di assicurare un nuovo gettito alle finanze, e neppure quello di provvedere in qualche modo ad una remora nella presentazione dei ricorsi in Cassazione. Il precipuo scopo del disegno di legge è l'adeguamento del deposito di multa al valore della moneta, nel momento attuale. Nel 1865, quando fu pubblicato il Codice civile, il deposito per ricorsi in Cassazione era solamente di 150 lire; successivamente fu aumentato in una misura adeguata al valore della moneta del momento. Oggi, era un anacronismo mantenerlo alla cifra di 300 lire, mentre per altri ricorsi in Cassazione, come per il ricorso avverso le sentenze del tribunale superiore per le acque pubbliche, era già stato portato ad una cifra presso a poco eguale a quella fissata dal presente disegno di legge. C'era così una sperequazione, perchè per alcuni ricorsi il deposito doveva essere di una certa misura e per altri invece doveva essere in una misura diversa. Il progetto di legge ha unificato questa misura, adeguando il valore del deposito del 1865 al valore odierno della moneta.

Ne deriverà forse anche qualche altro vantaggio indiretto e secondario. Primo di tutti un maggiore gettito per l'Erario. Mi permetto di sottoporre ad una certa revisione le notizie statistiche che ha dato il collega Sandrini. Secondo me il risultato sarà alquanto migliore, perchè secondo i calcoli da me fatti vi dovrebbe essere un aumento per lo meno da 500 a 600 mila lire per l'Erario; il che non è da disprezzarsi. Ma, ripeto, non è stata questa la ragione giustificatrice del presente disegno di legge.

In quanto all'altro risultato, che pure si può indirettamente attendere, quello di una remora nella presentazione dei ricorsi, mi permetto egualmente di dissentire dal collega Sandrini.

Che in Italia non ci sia, anche per la Corte di Cassazione, una eccessiva tendenza alla litigiosità è un po' difficile ad affermarsi. Quando si pensa che in Francia i ricorsi per Cassazione sono poche centinaia e in Italia ascendono a 4000, si comprende come da noi esista questa maggiore corsa alla litigiosità anche negli alti gradi giurisdizionali. Ma d'altra parte v'è da considerare che, mentre altrove si ricorre in Cassazione per cause di rilevante valore, presso di noi giungono in Cassazione anche cause per poche decine di lire. È veramente una cosa dispiacevole che per una contestazione di così poco rilievo economico si spendano cifre notevolissime per spese giudiziarie. Ora, il sapere che per ricorrere in Cassazione si dovrà fare un deposito di 600 lire potrà essere elemento ammonitore, che indurrà a riflettere prima di fare i *mali passi*.

In quanto alla questione dei ricorsi in materia di infortuni del lavoro, per i quali il deposito non è dovuto nemmeno dagli industriali o dalle Compagnie assicuratrici nel caso che facciano ricorso, come non è dovuto neppure il pagamento delle tasse di bollo ecc., si tratta di una legge generale in materia di controversia del lavoro, per cui si è creduto esonerare le parti contendenti dall'osservanza della legge di carattere fiscale, per rendere quel contenzioso meno gravoso finanziariamente. Per conseguenza, se mai, è una riforma da farsi in un altro campo, nel campo delle leggi fiscali generali.

Ad ogni modo, ripeto, il vero e precipuo scopo del presente disegno di legge è stato quello dell'adeguamento del deposito al valore della moneta, e questa è una finalità che giustifica pienamente il progetto di legge, che l'Ufficio centrale raccomanda unanimemente al suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6 000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80 *ter* dello stato

di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti » (N. 1298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società " Florio ,, " San Marco ,, " « Eolia ,, per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette società » (N. 1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette società. »

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio Decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « San Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta " D. Tripcovich ,, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Cripso Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faggella, Fara, Ferrari.

Gabbi, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grazioli, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Solari, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tiscornia, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Varisco, Versari, Vicini Antonio, Vigliani.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358):

Senatori votanti	162
Favorevoli	153
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1932

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380):

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386).

Senatori votanti	162
Favorevoli	153
Contrari	9

Il Senato approva.

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel pe-

riodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1309):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario » (N. 1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo » (N. 1339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 » (N. 1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione » (N. 1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, relativo alla sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 9 e 13 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 986, e gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2960;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di sospendere i concorsi per le promozioni in Corte di Cassazione, in attesa del riordinamento organico di questa materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono sospesi i concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione, preveduti dagli articoli 7, 9 e 13 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 986, e dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 31 maggio 1928, numero 1286, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2960.

La disposizione precedente si applica al concorso bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1932.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione, concernente la sospensione dei concorsi per titoli, per le promozioni ai posti di consiglieri di Corte di cassazione, non potrebbe dar luogo a nessuna osservazione, tanto ne era avvertito il bisogno. Che se una volesse farsene, essa dovrebbe tradursi nella espressione del più vivo plauso al ministro guardasigilli che, presentandolo, ha evitato l'ag-

gravarsi di una situazione anomala, la quale, protraendosi, sarebbe divenuta irreparabile. A lui perciò sono lieto di esprimere lode piena e incondizionata.

Come si sa, alla Cassazione si ascende per due vie: con il concorso per merito distinto e con lo scrutinio, dal quale può derivare una duplice dichiarazione, di promovibilità per merito distinto e di promovibilità per merito semplice. Giusta la legge del 1926, articoli 7, cap. 3 e 8, l'uno e l'altro hanno luogo, quello in relazione ai posti, i quali si presume doversi conferire nell'anno, questo, « secondo il bisogno » ed in base a questi criteri il ministro pubblica il bando di concorso e indice lo scrutinio. Ora si è data questa singolare condizione di cose: che attualmente, in seguito agli esami e agli scrutini, già fatti in precedenza, c'è un numero considerevole di dichiarati promovibili per merito distinto, i quali dovrebbero attendere non poco tempo per la loro promovibilità, dato che il loro numero supera di gran lunga quello dei posti, che si faranno disponibili durante l'anno. In questa condizione di cose, aggravata dal bando di concorso già stabilito per la stessa Corte di cassazione e dagli scrutini, i quali erano stati indetti per ben centocinquanta magistrati, il ministro si è trovato nella condizione di dover prendere un provvedimento, il quale la rendesse meno difficile, salvo a provvedervi definitivamente, a suo tempo.

Quindi, come ognuno vede, il decreto-legge merita approvazione incondizionata, come plauso incondizionato è dovuto all'onorevole ministro per i provvedimenti in esso contenuti. Se non che la questione, che sorge dopo, è una questione di fatto: quale sarà adesso la condizione nella quale verranno a trovarsi i sessantacinque magistrati...

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono ottantasette.

GIAMPIETRO... questi ottantasette consiglieri, dichiarati promovibili per merito distinto?

L'alta sapienza del ministro troverà certamente il modo opportuno, per rimediare a questo stato di cose; ma a me sembra che ce ne sia uno molto semplice e, del resto, conforme alla legge, quello di sospendere per qualche tempo gli scrutini, e far sì che si esauriscano normalmente gli elenchi dei promovibili, fa-

cendo uso, il ministro, altresì, qualora lo ritenga del caso, del suo prudenziale criterio, avendone egli, com'è noto, facoltà per l'art. 5 della legge, per la quale le promozioni dei magistrati scrutinati hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi « salvo il giudizio del ministro ».

Non credo che con questo si verrebbe a danneggiare alcuno, in quanto, e i centocinquanta, e gli altri che posteriormente potrebbero essere chiamati allo scrutinio, hanno un'anzianità di gran lunga inferiore a quella di coloro, che sono già stati scrutinati e non potrebbero, normalmente, essere scrutinati e promossi prima di quelli, dato che gli scrutini hanno luogo per anzianità nel grado. Quindi la condizione, in cui i magistrati su menzionati oggi si trovano, è uno stato di diritto e in ordine allo scrutinio e in ordine alla promozione. D'altra parte è evidente che, mentre, per le considerazioni innanzi esposte, nessun danno verrebbe agli altri, dei primi meno anziani, costoro che contano dieci, dodici, tredici anni di anzianità di magistratura di Corte d'appello sarebbe una iattura morale e finanziaria il non essere promossi al grado, cui sono stati dichiarati promovibili per merito distinto.

L'onorevole ministro sa, e me lo insegna da maestro, che, se pur di danno eventuale possa parlarsi, è norma giuridica che fra colui che *certat de danno ritando* e l'altro che *certat de lucro faciundo*, la ragione del primo è da preferirsi a quella del secondo.

E passo ad un'altra osservazione.

La relazione del mio illustre e caro amico, senatore Raimondi, accennando al congegno eventuale, che dovrebbe surrogare l'attuale che, come ho detto, riguarda da una parte il concorso e da un'altra parte lo scrutinio, così si esprime: « Una così clamorosa dimostrazione della difettosità del congegno rende palese la necessità di mutarlo, sopprimendo il sistema degli scrutini che, mentre ha gettato nella magistratura il turbamento del quale si sono fatta eco alla Camera e al Senato autorevoli parlamentari, è riuscito in pratica a dare un risultato opposto a quello che la legge si riprometteva ».

Ora prima di tutto domando: ma questo inconveniente è derivato dal sistema, ovvero dall'applicazione sua? Imperocchè penso che, se, con una maggiore esattezza di criterio, si

fosse stabilito il numero di coloro, che dovevano essere chiamati allo scrutinio, questa sovrabbondanza di magistrati dichiarati promovibili per merito distinto non si sarebbe verificata.

D'altra parte la legge è andata in vigore nel 1926 e, da allora in poi, sono stati scrutinati quattrocentosettantacinque magistrati, oltre un centinaio di revisioni degli scrutini; cosicchè, qualora tutto si voglia considerare e senza entrare a controllare l'operato del consiglio superiore, si può dire che questo numero di ottantasette consiglieri, dichiarati promovibili per merito distinto, posto in relazione a tutti gli altri che sono stati scrutinati, non è poi eccessivo. Ripeto, si può dire eccessivo oggi, solo perchè, non essendo stata la chiamata allo scrutinio annuale proporzionata ai bisogni, che annualmente si verificavano per vacanza nei posti della Corte di cassazione, si ha un numero di promovili non rispondente alle vacanze dell'anno venturo. Nel merito dell'argomento, volendo sostituire l'attuale sistema, quale sarebbe da accogliere? La pratica, la prassi giudiziaria ed anche parlamentare non ha escogitato che due vie: lo scrutinio e il concorso per Cassazione. Ora il concorso per Cassazione elimina gli ostacoli che si lamentano oggi con gli scrutini? Io credo di no.

Non starò qui, per non tediare il Senato, ad addurre le ragioni per cui riterrei di poter sostenere il mio asserto, perchè ho altri documenti, ben più autorevoli delle mie parole, che possono dimostrare ciò.

Nihil sub sole novi; i concorsi hanno già avuto una vita giudiziaria e non breve. Nel 1907 il ministro Orlando stabilì le promozioni unicamente per concorso; ma, avendo questo fatto una prova assai infelice, nel 1912, il ministro Finocchiaro-Aprile lo abolì e vi sostituì il sistema degli scrutini, classificando per la promozione in Cassazione tutti i magistrati da scrutinare e scrutinati in tre categorie: promovibili, promovibili per merito distinto e promovibili per merito eccezionale. Se non che i ricorsi vichiani si verificano sempre, e nel 1923 il ministro Oviglio abolì gli scrutini e rimise in onore i concorsi, i quali, ancora un'altra volta, furono aboliti dal ministro Rocco con la legge del 1926, riserbando soltanto per un quinto dei posti da occuparsi.

Quindi noi abbiamo già un'esperienza che sta a dimostrare che i sistemi del concorso non sono poi differenti in quanto all'effetto (seppure forse non sono giovevoli secondo un criterio di giustizia) dagli altri che sono attualmente in uso.

Ma, come io già dicevo, le ragioni e gli effetti per cui questi concorsi furono aboliti risultano chiaramente da una relazione che fu fatta dal presidente della Commissione, che procedette all'esame del concorso del 1925, e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia di quell'anno. Mi permetta il Senato che io brevemente ne dia lettura: « Fulcro del sistema del concorso è la valutazione comparativa dei candidati ai fini della scelta dei più meritevoli. Ora dopo due anni di personale esperienza io sono in grado di affermare che una tale valutazione se non impossibile è assai difficile e pericolosa. La comparazione, perchè dia dei risultati positivi e rispondenti a giustizia, presuppone elementi omogenei di giudizio: l'opera del magistrato invece è delle più varie e complesse e non può essere apprezzata con criteri sia pure approssimativamente uniformi. Non è chi non veda quale differenza corre tra l'ufficio del giudice e quello del pubblico ministero e fra le stesse funzioni giudicanti.

« Profondamente diverse infatti sono le attribuzioni e perciò le attitudini del giudice civile e quelle del presidente di Assise e dell'istruttore dei processi penali. Nè la circostanza che talvolta le stesse funzioni si trovino racchiuse nella stessa persona toglie nulla all'esattezza dell'affermazione. Lo stesso dicasi dei magistrati addetti alle commissioni e ai ministeri, dei quali soltanto qualcuno adempie a funzioni analoghe a quelle giudiziali.

« E non basta; anche la diversa importanza delle sedi crea spesso una grande disparità tra i magistrati che esercitano funzioni identiche; nè certo la residenza di per sé sola può costituire titolo di merito o di demerito. Non va taciuto infine che anche quando si superassero gli accennati inconvenienti resterebbe sempre il più serio di tutti, quello cioè della graduatoria necessariamente limitata ad un numero di posti fissi ed invariati, con la conseguenza dolorosa dell'esclusione, che può più volte ripetersi, di magistrati degni di conseguire il grado superiore ».

E fu appunto in conseguenza di questi deleteri effetti del concorso che il ministro Rocco si decise di conservarlo soltanto eccezionalmente per un quinto dei posti, mettendo come base per gli altri quattro quinti lo scrutinio. Egli, nella relazione sulla legge del 1925 riguardante la delega dei pieni poteri per la promulgazione dei codici e dell'ordinamento giudiziario, così disse: « Il concorso, per titoli introdotto dalla legge del 1909, è stato oggetto di critiche non infondate, perchè non è agevole giudicare un magistrato in via assoluta ed in via comparativa dai titoli che egli può presentare. I titoli di un magistrato, assorbito dal lavoro quotidiano, non possono essere che le sentenze e le requisitorie, e non tutti i magistrati hanno occasione di redigere sentenze o requisitorie importanti in cui abbiano modo di risolvere grandi questioni, e non sempre la requisitoria e la sentenza migliore è quella più ampiamente o dottamente motivata.

« D'altro canto i lavori scientifici non sono sempre l'indice della capacità del magistrato a bene esercitare la sua funzione. Nè il concorso per titoli riesce sufficiente a dimostrare molti elementi che sono essenziali per la qualifica del magistrato.

« Infine il giudizio sui titoli, che un magistrato può presentare, offre un tal campo di necessità, alla valutazione subbiettiva, da rendere il concorso per titoli una pura e semplice promozione per merito comparativo, senza limiti e senza nessuna sostanziale garanzia ».

Ecco perchè, allorché la legge venne in discussione e al Senato e alla Camera, si disse: ritorniamo all'antico, ritorniamo all'ordinamento stabilito dalla legge del 1865.

L'onorevole ministro disse nella relazione: « Se si deve, dopo un'esperienza di sessanta anni, dare un giudizio complessivo su tutta questa serie di riforme, il giudizio dev'essere a mio avviso favorevole alla legge fondamentale del 1865 che appare tuttora come la più organica, la più rispondente alle esigenze pratiche della funzione giudiziaria e quella che, distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata e garantiva ai migliori il conseguimento, in un tempo relativamente breve, dei gradi elevati della magistratura ».

Questo stesso concetto espresse nella relazione

alla Camera l'on. deputato Di Marzo, ex sottosegretario di Stato al Ministero dell'educazione nazionale. « Assai opportuno - diceva egli - invero sembra la proposta di un ritorno ai criteri fondamentali dell'ordinamento giudiziario stabiliti dal Regio decreto 6 dicembre 1865. Le nostre vecchie leggi ebbero in genere il merito di regolare in modo organico e con grande semplicità la materia alla quale si riferivano; sicchè non è raro il caso ch'esse si ricordino con un certo rimpianto. Il motivo di ciò deve ricercarsi nella circostanza che esse costituiscono un tutto organico, mentre un insieme di norme intese ad escogitare adattamenti più che a sistemare, seguendo un criterio ben chiaro, organi e funzioni, non può che riuscire un viluppo e sovrapporre nuove difficoltà. Certo è che sotto l'impero della legge del 1865, la magistratura visse tranquilla per una lunga serie di anni e che il disagio cominciò allorché si apportarono le prime modificazioni all'edificio che incessanti restauri dovevano poi trasformare ».

Onorevole ministro, la magistratura che salutò con animo lieto l'avvento di V. E. al Ministero della giustizia per le sue elette doti di sapere e di rettitudine, doti che essa e noi abbiamo ammirato nei primi atti compiuti da V. E., confida che il provvedimento, che verrà emesso, sarà conforme alla più stretta giustizia e informato a quella equità, che ella, maestro di diritto, e di quel diritto che è fonte di tutti gli altri, sa che *in omnibus quidem, maxime tamen in jure spectanda est* (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile » (N. 1361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione

degli olii minerali da usare direttamente come combustibile ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione » (N. 1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 » (N. 1376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese » (N. 1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese dall'esercizio finanziario 1928-29 in poi, *colla seguente modificazione:*

Articolo 1º, comma 3º, dopo la parola « consuntivo » aggiungere le seguenti: « da registrarsi dalla Corte dei conti ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali » (N. 1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao » (N. 1394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione » (N. 1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione

al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco. (N. 1411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 » (N. 1412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe » (N. 1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cian, Menozzi, Vaccari, Concini, Biscaretti Guido, Tofani, De Vito, Falcioni, Luciolli, Marchiafava, Bongiovanni, De Marinis e Ancona, a presentare alcune relazioni.

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le scuole d'istruzione tecnica (1436).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431).

VACCARI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino (1441).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autotomo per l'Acquedotto pugliese (1405).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca (1446).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (1449).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 (1400);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli

ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402);

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cian, Menozzi, Vaccari, Concini, Biscaretti Guido, Tofani, De Vito, Falcioni, Lucioli, Marchiafava, Bongiovanni, De Marinis e Ancona della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Celesia, Cesareo, Cian, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gabbi, Gallina, Garbasso, Gasparini, Gatti

Salvatore, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Longhi, Lor'a, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Rebaudengo, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Spada Potenziani, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Varisco, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Viola, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza

lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339):

Senatori votanti	139
Favorevoli	131
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342):

Senatori votanti	139
Favorevoli	131
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione (1348):

Senatori votanti	139
Favorevoli	129
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361):

Senatori votanti	139
Favorevoli	132
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei

rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393):

Senatori votanti	139
Favorevoli	132
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nell'ordine del giorno già annunciato.

Alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359);

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi (1353);

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia (1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento alla importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 (1443).

La seduta è tolta (ore 18.45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.